

SCADENZE CONTRATTUALI

Chimica - aziende industriali

Turno notturno

L'accordo 19 luglio 2018 relativo al CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ha previsto, a partire da aprile 2019, in aggiunta alle maggiorazioni previste, un incremento di 1,00 euro dell'importo in cifra fissa, rapportato ad 8 ore, stabilito per i vari settori, correlato all'effettiva prestazione in turno notturno.

Grafica ed editoria – aziende industriali

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Con decorrenza dal 2012 il CCNL ha previsto la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello che nei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, di un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva uguale per tutti i lavoratori e pari a:

- 250,00 euro lordi annui o di una somma inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL;

Tale importo è da considerarsi onnicomprensivo e non computabile ai fini TFR. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione verranno erogati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno.

Poligrafici

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa ha previsto degli incrementi retributivi con decorrenza dal 1° aprile 2019.

Tali incrementi non hanno effetto su eventuali trattamenti economici aziendali integrativi rispetto a quelli previsti dal CCNL.

Indennità di funzione

L'indennità di funzione spettante per i lavoratori con qualifica di Quadro è prevista in misura pari al 7% del minimo tabellare. Pertanto, a fronte degli incrementi retributivi, dal 1° aprile 2019 sarà pari a 129,71 euro mensili.

Telecomunicazioni

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

A decorrere dal 2011, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 260,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL.

Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e per le altre tipologie di lavoro subordinato potranno essere previste a livello aziendale le modalità di corresponsione dell'elemento di garanzia retributiva.

Tale trattamento verrà erogato in un'unica soluzione con le competenze del mese di aprile e corrisponderà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell'anno precedente.

VedEOFonografica

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL per i dipendenti da aziende videofonografiche ha previsto che in favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive

di contrattazione collettiva di secondo livello e che nel corso dell'ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL sia riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva da corrispondente unitamente alle competenze del mese di aprile ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno pari a:

- 220,00 euro lordi per tutti i lavoratori;

Tale trattamento è da intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali (compreso il TFR).

SCADENZE AMMINISTRATIVE

Consegna delle CU ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate

Consegna Certificazione Unica 2019 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al contribuente dai datori di lavoro, sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici. I sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell'anno precedente devono consegnare altresì la certificazione unica ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/annuale

I contribuenti obbligati al versamento delle ritenute e dell'IVA possono ravvedere l'omesso o insufficiente versamento entro 15 giorni dal termine con sanzione pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Possono essere regolarizzate eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'IVA che andavano versate dai contribuenti entro il 18 marzo 2019.